



CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI  
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 39 del 20/04/2021 N. Reg. Gen. 173 del 20/04/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - Regolamentazione dell'accesso degli utenti agli uffici comunali centrali e periferici - Orario di chiusura delle ville e villette comunali

## IL SINDACO

### Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 1);
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania”* (G.U. Serie Generale, n. 92 del 17 aprile 2021);
- le proprie ordinanze n° 358 del 23/10/2020 e n° 157 del 09/04/2021, quest'ultima in scadenza il 20/04/2021;

**Richiamate**, integralmente, le disposizioni normative riportate nei provvedimenti succitati;

**Considerato** che allo stato è ancora perdurante l'emergenza sanitaria ed è alto il rischio di contagio derivante da Covid-19 e sue varianti, per cui è necessario regolamentare gli accessi del pubblico agli uffici comunali e le misure di intervento previste e di cui all'ordinanza sindacale n. 358 del 23 ottobre 2020 citata;

**Dato atto** in particolare che la richiamata ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo u.s., in vigore dal 8/3/2021, all'art. 1 recita *“..... 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Campania cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”*;

**Ravvisata** la necessità di adottare, pertanto, in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, ulteriori misure in grado di contrastare più efficacemente la diffusione del COVID19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone;

**Richiamato** il mantenimento di tutte le misure governative, regionali e sindacali già ordinate, disposte e vigenti sul territorio comunale per il contrasto e la prevenzione del contagio da coronavirus;

**Dato atto** che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

### Ritenuto:

- che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
- pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di sanità, sicurezza e ordine pubblico, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;
- necessario adottare misure a scopo precauzionale, atte a ridurre i rischi per la salute pubblica e,

fra queste, consentire agli utenti degli uffici e servizi dell'Ente un accesso regolamentato, al fine di evitare il rischio di assembramenti di persone;

**Rilevato** che le misure specifiche adottate sono attuative e non in contrasto con le misure statali e regionali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

**Visti:**

- la legge 07.08.1990 n. 241;
- l'art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- lo Statuto Comunale;

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, e fatta salva eventuale modifica e/o proroga della presente ordinanza

## **ORDINA**

**A far data dal 21/04/2021 e fino al 15/05/2021, e salvo ulteriori modifiche :**

- 1) Salvo quanto previsto al punto 2, al fine di evitare assembramenti l'accesso al pubblico presso gli uffici comunali centrali e periferici, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19 di cui ai DM e DPCM ed ordinanze regione Campania vigenti, è consentito esclusivamente previo appuntamento da richiedersi telefonicamente presso il centralino del comune o dei singoli settori/servizi o per via telematica.**
- 2) L'accesso al pubblico è consentito senza limitazioni, solo per gli uffici che erogano i seguenti servizi e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19 di cui ai DM e DPCM ed ordinanze regione Campania vigenti : Cimitero, Stato Civile (dichiarazione di nascita e morte), Protocollo, Uffici del Giudice di Pace;**
- 3) È fatto obbligo della misurazione corporea ai dipendenti, utenti ed amministratori ed in genere a tutti coloro che entrano all'interno delle sedi degli uffici comunali centrali e periferici inibendo l'accesso a coloro che presentano temperatura corporea superiore a 37.5°. In tal caso la persona interessata è invitata a ritornare al proprio domicilio e segnalata alla ASL per i provvedimenti di competenza. Trattandosi di un dato sensibile il rilevamento della temperatura non va trascritto ed associato ai dati anagrafici della persona salvo il caso di temperatura superiore a 37.5°.**
- 4) È fatto obbligo del corretto uso della mascherina ai dipendenti, utenti ed amministratori ed in genere a tutti coloro che entrano all'interno delle sedi degli uffici comunali centrali e periferici**
- 5) Le ville e villette comunali sono aperte al pubblico con chiusura serale quotidiana alle ore 20.00.**

I Dirigenti dell'Ente ed i Funzionari in P.O., per quanto di propria competenza, vigileranno sulla corretta ottemperanza della presente ordinanza al fine di evitare assembramenti negli uffici di loro competenza.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune ed è diffusa con qualunque mezzo informatico ed affisso all'ingresso degli uffici comunali.

- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza è comunicata a :

- 1) S.E. il Prefetto;
- 2) Presidente della Regione Campania
- 3) Al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell'Ente per il corretto rispetto dell'ordinanza;
- 4) Al Sanitario territorialmente competente
- 5) Al Commissariato di P.S.;
- 6) Alla Tenenza dei Carabinieri;
- 7) Alla Guardia di Finanza;
- 8) Al Comando di Polizia Municipale.
- 9) Al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore

Il SINDACO  
Dott. Vincenzo Servalli

